

---

---

Dicembre  
2025

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
11

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	6
CORTE COSTITUZIONALE .....	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE .....	9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE .....	9
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE .....	9
GIURISDIZIONE .....	9
PROVVEDIMENTI .....	10
PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.....	11
RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA .....	11
CODICE CIVILE .....	12
BUONA FEDE .....	12
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
CESSIONE DI AZIENDA .....	13
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI .....	13
CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE.....	14
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO .....	14
SUCCESSIONI E DONAZIONI .....	15
CONTRATTO D'APPALTO.....	15
CONTRATTI BANCARI .....	16
TRIBUTI .....	16

---

---

FOCUS: IL PROCESSO ESECUTIVO - PRIMA PARTE .....	18
--	----

---

---

## NORMATIVA

**Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186**

“Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 288 del 12.12.2025](#))

**Decreto Legislativo 2 dicembre 2025, n. 183**

“Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 282 del 04.12.2025](#))

**Legge 2 dicembre 2025, n. 182**

“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 281 del 03.12.2025](#))

**Legge 1 dicembre 2025, n. 179**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 279 del 01.12.2025](#))

**Decreto 24 ottobre 2025**

“Modifiche al decreto 12 aprile 2022, di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 277 del 28-11-2025](#))



## OSSERVATORIO

### GIURISPRUDENZA EUROPEA

#### **Corte di Giustizia dell'UE, Sezione III, sentenza del 20/11/2025 nella causa C-195-25**

La Corte di Giustizia nell'ambito della politica d'asilo, in particolare in materia di status di rifugiato o status di beneficiario della protezione sussidiaria dichiara che: 1) gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, letti alla luce della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa è volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55; 2) L'articolo 18 della direttiva 2011/95 e l'articolo 33 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che: sono dotati di effetto diretto e, pertanto, ove non sia possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme ai requisiti derivanti da tali articoli 18 e 33, spetta ai giudici nazionali disapplicare tale normativa.

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost., sent. n. 179/2025 del 08/10/2025 – deposito 02/12/2025**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 31908 - deposito 07/12/2025**

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 24043 del 2024, hanno affermato che l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalle leggi n. 228 del 2012 e n. 190 del 2014 al sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – segnatamente, alle regole di discarico per inesigibilità - non si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 6, par. 1, CEDU (quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.), tanto più in una fattispecie - quale quella giunta all'esame delle Sezioni unite - in cui la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato con un ordinario ricorso monitorio il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato.

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 30657 - deposito 20/11/2025**

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto, rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 32384 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l'art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l'applicazione. A tal fine, la parte ha l'onere di provare l'effettività e l'autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l'originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l'autonomia delle scelte sull'*an* e sul *quomodo* dell'investimento».

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### **Cass. Civ. sez. III, ordinanze interlocutorie n. 32227, n. 32232 e n. 32234 - deposito 11/12/2025**

La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l'accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.

### **Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 31423 - deposito 02/12/2025**

In tema di responsabilità del professionista delegato alle operazioni di vendita *ex art. 591-bis c.p.c.* la Terza Sezione civile ha pronunciato, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., i seguenti principi di diritto: 1) «Il professionista delegato alle operazioni di vendita *ex art. 591-bis c.p.c.* va considerato quale ausiliario del giudice dell'esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli «estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria» cui l'art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l'applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell'agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell'esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest'ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell'azione *ex l. n. 117 del 1988* con riferimento all'agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l'azione risarcitoria verso il delegato»; 2) «Per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde *ex art. 2043 c.c.* ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà».

### **Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 30993 - deposito 26/11/2025**

La Prima Sezione civile, ritenendo di non condividere il principio di diritto espresso da Sez. U., n. 16379 del 17 luglio 2014, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la durata ultra-triennale della convivenza coniugale, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, integri un'eccezione in senso stretto - e, dunque, entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine previsto dal codice di procedura civile - ovvero se le circostanze che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano rilevabili d'ufficio, ove il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza ecclesiastica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rapporto con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.

### **Cass. Civ. sez. IV, ordinanze interlocutorie n. 30777 e n. 30778 - deposito 23/11/2025**

La Sezione Lavoro ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza - nonché oggetto

di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici della Corte - relativa alla sussistenza di una difformità della disciplina interna (in particolare, gli artt. 3, comma 85, della l. n. 244 del 2007, e 41, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, che escludono, rispettivamente, il personale del ruolo sanitario e quello delle aree dirigenziali del S.S.N. dal campo di applicazione degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003) rispetto agli artt. 3 della dir. 2003/88/CE; 6, punto 2, della dir. 93/104/CE e 6, lett. b, della dir. 2003/88/CE, con conseguente configurabilità della responsabilità dello Stato italiano per mancata attuazione delle suddette direttive.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 30108 - deposito 14/11/2025**

La Prima Sezione civile, pronunciandosi nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: "il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'art. 283 CCII, qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento".

**Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 30016 - deposito 13/11/2025**

**Questione controversa:** La Sezione Tributaria ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di particolare importanza, dell'applicazione del regime fiscale della cedolare secca, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, al contratto di locazione "ad uso foresteria", concluso con un conduttore che eserciti attività di impresa, arte o professione.



## CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

#### CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 234/2025 - deposito 12/04/2025**

Nel giudizio di rinvio dalla suprema Corte, occorre tenere presente gli effetti sulla pregiudiziale della cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d'ufficio, consistendo in una pronuncia di stampo sostanziale che, nel caso portato all'attenzione del Collegio, si fondava sul reciproco riconoscimento da parte dei contendenti.

Nella controversia, incardinata a seguito di giudizio rinvio, la cessazione della materia del contendere è consistita in una declaratoria conseguente al soddisfacimento dell'interesse legittimo nel senso rilevato da entrambi i contendenti, ovvero l'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno in favore dell'interessato.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere ha reso questione sterile l'oggetto del giudizio di rinvio: delimitato alla valutazione complessiva della personalità dell'interessato e, quindi, alla concreta indagine sull'attuale ed eventuale pericolosità sociale del medesimo (*ex art. 5, T.U. Imm.ne*), giacché costui aveva ottenuto l'atto autorizzatorio oggetto di causa (il rinnovo del permesso di soggiorno), con validità sino al 16.12.2025, avendo potuto presentare, prima di detta scadenza, altra istanza di rinnovo alla competente Autorità amministrativa, già investita della valutazione dell'interesse legittimo anche in via istruttoria.

La Corte ha ritenuto di non dover eseguire quanto disposto dall'ordinanza della Corte di cassazione, sul presupposto che non si dovesse e non si potesse procedere ad ulteriore valutazione sulla concreta ed attuale pericolosità sociale dell'interessato che, in ogni caso, aveva già ottenuto (seppur in via provvisoria) il soddisfacimento del proprio interesse legittimo in forza del conseguimento dell'atto autorizzatorio, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.

#### GIURISDIZIONE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 669/2025 - deposito 10/12/2025**

Ai fini del riparto di giurisdizione fra G.A. e G.O., affinché un bene non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva, concreta e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione (o del comodato), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie, la

società appellante aveva stipulato con l'Università degli Studi di Perugia un accordo che le riconosceva il godimento di un immobile al fine di adibirlo a laboratorio di ricerca universitario per progetti di ricerca internazionali. Ciò era avvenuto in esecuzione di un precedente Protocollo d'Intesa che coinvolgeva anche altri enti pubblici (il Comune di Terni, la Provincia di Terni, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e la Regione Umbria), comproprietari dell'immobile assieme all'Ateneo perugino. Essendo sorta una controversia circa la qualificazione e la durata di tale diritto di godimento, la società conveniva gli enti citati di fronte al Tribunale di Terni, il quale tuttavia declinava la propria giurisdizione in favore di quella esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) c.p.a., classificando il Protocollo d'Intesa e il successivo accordo fra L'Ateneo e la società appellante come accordo pubblico-privato sostitutivo di provvedimento amministrativo di concessione, in quanto atti aventi ad oggetto un bene destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c. L'appellante impugnava dunque la decisione, sostenendo la natura privatistica dei beni e di conseguenza dei suddetti atti. La Corte d'Appello, in applicazione dei summenzionati principi, confermava la sentenza di primo grado poiché riteneva integrati sia il requisito oggettivo che quello soggettivo previsti dall'art. 826 c.c., comma 3 c.c., valorizzando, in particolare: l'importanza strategica degli immobili ai fini dell'attività di ricerca universitaria, attività che per costante interpretazione rientra tra i servizi pubblici essenziali; l'intento, chiaramente manifestato dagli enti comunisti con l'accordo 2012, di destinare le aree in oggetto a sede di un istituto di istruzione superiore, per finalità di ricerca nel settore delle biotecnologie. Di conseguenza, la Corte dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

## PROVVEDIMENTI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 537/2025 - deposito 09/10/2025**

In applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc.

Nella fattispecie, l'appellante, premesso che nessuna prescrizione dell'azione risarcitoria si era verificata, contestava la sentenza di I grado per aver escluso la responsabilità della banca, valutando erroneamente le risultanze istruttorie che invece evidenziavano la malafede dell'istituto di credito; gli inadempimenti della banca sarebbero stati, a suo dire, la causa del danno azionato, le cui prove erano in atti.

La Corte di Appello, in applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida', rigettava il gravame a prescindere tanto dall'eccezione di prescrizione quanto dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante in quanto l'abuso oggetto del giudizio non faceva parte dell'immobile acquistato dall'appellante, confinando semplicemente con lo stesso: i Giudici di II grado escludevano quindi che la perizia di stima contestata – la quale aveva ad oggetto il sopracitato immobile ed era, peraltro, meramente finalizzata alla concessione del mutuo – potesse avere ad oggetto il citato abuso dato che nemmeno faceva parte della proprietà dell'appellante.

## PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

### Corte d'Appello, sentenza n. 529/2025 - deposito 06/10/2025

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante l'inesigibilità della individuazione *ex ante* di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

## RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

### Corte d'Appello, sentenza n. 229/2025 - deposito 10/04/2025

La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e si atteggi diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione.

Tuttavia, l'intrinseca complessità e complicatezza della vicenda extraprocessuale e processuale sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico ha fatto ritenere insussistenti i presupposti soggettivi per la condanna ex art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi del giudizio, essendo stato incerto l'esito della lite fino al completamento dell'attività istruttoria, e, comunque, si è rimarcato, in termini dirimenti, che non esistesse alcuna prova del danno meritevole di risarcimento oltre a quello adeguatamente ristorato con la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite.

Caso in cui la Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la condanna per lite temeraria statuita in sentenza e prevista dall'art. 96, c.1, c.p.c., rilevando che riposando la valutazione della condanna equitativa non su di un automatismo difettasse la prova dell'elemento soggettivo ovvero la consapevolezza di aver torto e di adoperarsi per far apparire il contrario al fine di sottrarsi all'obbligo di contrarre, così da costringere la controparte a promuovere un giudizio; l'intrinseca complessità e complicatezza della vicenda extraprocessuale e processuale sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico ha reso infatti insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi del giudizio, come dimostrato dall'incertezza dell'esito della lite fino al completamento dell'attività istruttoria, e dall'inesistenza della prova di un danno diverso da quello ristorato con la condanna a rifondere le spese di lite.

## CODICE CIVILE

### BUONA FEDE

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 549/2025 - deposito 17/10/2025**

La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere da specifici obblighi previsti dal contratto o dalla legge, assolvendo una funzione che etero integrando il contenuto negoziale mira a proteggere gli interessi della controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Tale funzione di protezione è ancora più intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziandosi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali. In tale contesto - in ragione della fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto - all'intermediario postale è richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte che si esplica in un dovere di avviso e informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto. In applicazione di tale principio, la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato l'intermediario postale al risarcimento del danno patito dall'investitore in conseguenza del mancato assolvimento degli obblighi informativi sulla scadenza del buono fruttifero e sulla prescrizione del termine per chiederne il rimborso.

### INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 235/2025 - deposito 25/04/2025**

Posto che in tema di interpretazione del contratto i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. impongono di ricercare la comune intenzione delle parti, tenendo conto del comportamento complessivo da esse tenuto prima e dopo la conclusione del contratto, e che la prevalenza del significato letterale delle parole è subordinata alla compatibilità del testo con la volontà manifestata e con gli elementi extra-testuali ad essa relativi, la distinzione tra contratto di compravendita e appalto, laddove la vendita è comunemente caratterizzata da una obbligazione di dare (la consegna della cosa), mentre la principale obbligazione che sorge dall'appalto è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera), conduce a ritenere che nella specie la prestazione sia quantomeno ibrida, e cioè mista, con la conseguenza che l'oggetto del contratto e la comune intenzione dei contraenti deve individuarsi nella compravendita di un bene che l'acquirente pretendeva però fosse installato nei locali della ditta di cui era titolare.

Caso in cui la Corte ha precisato che, nel caso di contratto misto, la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, va individuata in base al criterio della prevalenza causale, sicché ci si deve riferire all'appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre prevale la compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. Tale decisione è anche conforme agli indirizzi seguiti da prevalente giurisprudenza di legittimità: Cass. ord. 14.4.2025 n. 9782, e Cass. ord. 22.6.2023 n. 17855.

## CESSIONE DI AZIENDA

### Corte d'Appello, sentenza n. 533/2025 - deposito 08/10/2025

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.

In applicazione di tale principio, la Corte di Appello ha rigettato l'appello avverso la sentenza che aveva ritenuto la cessionaria legittimata passiva rispetto alla richiesta di pagamento alla stessa intimata. In particolare, il Collegio rilevava che il difetto di alterità soggettiva nella cessione di azienda sussiste in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale.

## CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

### Corte d'Appello, sentenza n. 240/2025 - deposito 17/04/2025

La nullità della delibera condominiale può essere accertata avuto riguardo alla natura e al contenuto sia della domanda originaria sia della impugnazione "a doppia critica" rispetto all'invalidità dell'atto, ed anche per motivi diversi dalle specifiche contestazioni sollevate ex artt. 1136 e 1137 c.c., atteso che queste avevano comunque ricompreso ab origine l'azione di accertamento della nullità dell'atto deliberativo mediante il ricorso ad una valutazione officiosa già nei precedenti gradi di giudizio.

Caso nel quale la Corte, in seguito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte suprema, ha statuito che quando il Giudice viene investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via officiosa, ed anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato, non ostandovi neanche il principio della domanda come avviene, viceversa, in caso di sola domanda di annullamento.

La nullità della delibera è stata dunque accertata sia riscontrando il difetto di quorum costitutivo - giacché due partizioni del bene condominiale ritenuto "comune", e cioè il tetto, erano invece di proprietà esclusiva, non permettendo così di raggiungere il *quorum* millesimale necessario dei 2/3 ex art. 1136 c.c. per giungere a legittima approvazione della delibera - sia riscontrando l'impossibilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non essendo dotato il tetto condominiale delle caratteristiche intrinseche di "parte comune" dell'edificio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1123 c.c.

Il potere di procedere al rilievo della nullità dell'atto adottato, anche d'ufficio, trova adesione in decisioni conformi e rese dalla Corte suprema anche a Sezioni Unite: Cass. 11.12.2023 n. 34590; Cass. ord. 18.4.2023 n. 10233; Cass. SS.UU. 12.12.2014 n. 26243; Cass. SS.UU. 22.3.2017 n. 7294; Cass. ord. 17.10.2019 n. 26495.

## CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE

### Corte d'Appello, sentenza n. 570/2025 - deposito 23/10/2025

In tema di contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso *ad nutum* previsto, a favore del cliente, dal co. 1 dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

Nella specie, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale stante la ritenuta illegittimità del recesso *ad nutum*, comunque possibile a norma dell'art. 2237 cc, evidenziando che dal complessivo regolamento contrattuale, da interpretare ai sensi dell'art. 1366 cc, non poteva affatto desumersi la comune intenzione delle parti *ex art.* 1362 cc di escludere la facoltà di recedere, *ad nutum* e prima della scadenza, dal contratto.

La Corte di Appello rigettava il gravame, rilevando che, fermo restando che la previsione di un termine di durata del rapporto professionale non esclude di per sé la facoltà di recesso *ad nutum* – dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita anche in presenza di un termine di durata del contratto –, un tale recesso deve intendersi funzionale al fondamento fiduciario di tale rapporto, potendo, quindi, essere esercitato nell'ipotesi in cui cessi la fiducia del cliente riguardo all'attività prestata dal professionista. Nel caso in esame, poiché l'appellante non solo non aveva provato ma non aveva mai nemmeno allegato il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista, non vi era nessuna indicazione, e men che meno prova, in merito alla cessazione della fiducia sottesa al rapporto.

## RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANTARIO

### Corte d'Appello, sentenza n. 563/2025 - deposito 22/10/2025

Affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico. La sottoscrizione di modulo generico a cura del paziente non consente di accertare il corretto adempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente incombente sulla struttura ospedaliera. Anche in relazione a fatti avvenuti in epoca antecedente all'introduzione dell'obbligo di acquisizione di consenso informato in forma scritta (l. n. 24/2017), la dichiarazione del paziente che affermi di essere stato esaustivamente informato non prova l'adempimento verbale del suddetto obbligo a cura della struttura sanitaria, in quanto il paziente non è in condizione di valutare l'eshaustività delle informazioni ricevute ed il modulo generico sottoscritto non fornisce alcuna prova delle informazioni rese.

### Corte d'Appello, sentenza n. 534/2025 - deposito 08/10/2025

Il contratto di ospedalità intercorrente fra la struttura sanitaria e la gestante, in considerazione del peculiare rapporto giuridico dedotto in obbligazione, eccezionalmente costituisce un obbligo di natura

contrattuale in capo alla struttura sanitaria con effetti protettivi nei confronti del nascituro (che potrà invocare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed il diritto al risarcimento del danno sofferto in conseguenza di errore medico che abbia cagionato una lesione alla sua salute, ma non un cd. diritto a non nascere se non sano) nonché del padre (che, in deroga alla tradizionale qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente come extracontrattuale, potrà invocare la responsabilità contrattuale della stessa, sia per i danni sofferti dal figlio in conseguenza di *malpractice* medica e, conseguentemente, per la lesione del rapporto parentale con lo stesso, che per il danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui l'errore medico abbia condotto a decesso prematuro il feto, che per il danno biologico sofferto *iure proprio*, laddove la sofferenza patita in conseguenza delle lesioni ovvero del decesso del figlio imputabili alla medesima struttura sanitaria si sia tradotta in una lesione della propria integrità psico-fisica.

## SUCCESSIONI E DONAZIONI

### Corte d'Appello, sentenza n. 595/2025 - deposito 05/11/2025

L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, il che ben può concretizzarsi nel compimento non solo di atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione - di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. In tal caso l'atto rileva non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale, o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare, l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio di proprietà dal *de cuius* a sé stesso. In applicazione di tale principio la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la qualità di erede della parte in favore della quale risultava la voltura catastale degli immobili facenti parte la successione del *de cuius*.

## CONTRATTO D'APPALTO

### Corte d'Appello, sentenza n. 557/2025 - deposito 20/10/2025

In tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno a eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di fare, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. In assenza di un espresso accordo novativo - pertanto - non si verifica un fenomeno estintivo sostitutivo, bensì si



assiste al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 1667 del Cc, che si aggiunge a quella originaria di garanzia.

## CONTRATTI BANCARI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 550/2025 - deposito 17/10/2025**

In tema di mutuo bancario, a tasso variabile con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime della capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Nel caso di specie la Corte d'Appello – chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cpc nonché degli artt. 117 e 125 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) per non avere, il Tribunale, dichiarato la nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale relativa al calcolo degli interessi, non avendo la banca indicato nel contratto l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese – ha affermato, ritenendo che le conclusioni tratte dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 15130/2024) si adattino anche al mutuo con tasso di interesse variabile, che il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, sicché la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto di mutuo né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione delle norma in materia di anatocismo.

## TRIBUTI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 562/2025 - deposito 22/10/2025**

Laddove le parti abbiano pattuito un corrispettivo globale, comprensivo anche degli oneri fiscali, al fine di adempiere agli obblighi fiscali ex artt. 18, co. 1 - 13, co. 1 - 21, co. 2, lett. h) e l) del D.P.R. n. 633/1972 è sufficiente che l'IVA sia dapprima indicata separatamente in fattura e poi soltanto scorporata (e non aggiunta).

Nella fattispecie, l'appellante, con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza del Tribunale stante la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 13 e 18, D.P.R. n. 633/1972, osservando che proprio sulla base di quanto previsto dal già menzionato art. 18 il corrispettivo controverso non doveva intendersi comprensivo dell'IVA in quanto la stessa doveva aggiungersi, nonché che ai sensi del co. 1 del succitato art. 13 è proprio l'ammontare del corrispettivo dovuto al prestatore a costituire la base imponibile su cui applicare l'IVA.

La Corte d'Appello rigettava il gravame poiché la determinazione contrattuale del corrispettivo in forma onnicomprensiva non aveva violato né l'obbligo di rivalsa ex art. 18, co. 1, D.P.R. n. 633/1972 né le disposizioni sulla base imponibile di cui all'art. 13, co. 1 e sulla fatturazione ex art. 21, co. 2, lett. h e l, specificando che l'appaltatore, nell'emissione del documento fiscale, deve provvedere, da una parte, a indicare separatamente nella fattura l'ammontare dell'imponibile, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta,



così determinato nel rispetto dell'obbligo di rivalsa formale, e, dall'altra parte, a scorporare (e non ad aggiungere) l'IVA nell'ambito del complessivo importo indicato nel documento fiscale.

---

---

## FOCUS: IL PROCESSO ESECUTIVO - PRIMA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il processo esecutivo, in particolare con riguardo ai presupposti dell’esecuzione forzata e all’inidoneità del titolo esecutivo; ai poteri del terzo opponente in caso di opposizione all’esecuzione *ex art.* 619 c.p.c.; alla qualità di legittimato attivo nel giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare; all’applicazione degli artt. 537 e ss. della legge 220/2012; al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi che è l’unico esperibile anche in caso le parti intendano confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione abbia dato alla dichiarazione del terzo; alla irrilevanza delle questioni attinenti al titolo esecutivo nel procedimento *ex art.* 612 c.p.c.;

Con riguardo ai **presupposti dell’esecuzione forzata e all’inidoneità del titolo esecutivo** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 319 - deposito 21/06/2022](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che l’esistenza di un titolo esecutivo che accerti la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile costituisce presupposto indefettibile per dichiarare il diritto di procedere all’esecuzione forzata, di talché l’inidoneità del titolo può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice e comporta l’accoglimento dell’opposizione, pur in assenza di valutazione nel merito degli ulteriori motivi di opposizione;

In merito ai **poteri del terzo opponente in caso di opposizione all’esecuzione *ex art.* 619 c.p.c.** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 467 - deposito 20/09/2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno precisato che in caso di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., il terzo è legittimato soltanto a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell’esecuzione forzata, ma non anche ad eccepire i vizi della relativa procedura, non avendo la qualità di parte nel processo esecutivo;

Con riferimento alla **qualità di legittimato attivo nel giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 658 - deposito 02/12/2022](#) in cui il Collegio ha affermato che nei giudizi di opposizione all’esecuzione immobiliare la legittimazione attiva spetta al solo debitore esecutato in quanto non può ritenersi legittimato né il fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove anch’essi esecutati, difettando comunque l’interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento;

Con riguardo all’**applicazione degli artt. 537 e ss. della legge 220/2012** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 754 - deposito 20/10/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che il meccanismo di cui ai commi 537 e ss. dell’art. 1 della legge 228/2012, finalizzato da un lato a favorire l’adozione, da parte dell’ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela e dall’altro a favorire l’adempimento spontaneo del credito una volta che l’ente creditore abbia rappresentato le ragioni di diniego delle istanze del debitore, si attiva con la notifica di un “primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa” da parte del concessionario deputato alla riscossione, giusto il disposto del comma 538; pertanto esso non può trovare applicazione per le dichiarazioni presentate dal debitore dopo l’entrata in vigore della legge ma prima della notifica di un primo atto di riscossione utile;

In riferimento al **rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi** che è l'unico esperibile anche in caso le parti intendano confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione abbia dato alla dichiarazione del terzo si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 395/2024 - deposito 04/06/2024](#) in cui la Corte di Appello ha rimarcato che in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito *ex art. 553 cpc*, non solo quando si contestino vizi formali di tale ordinanza ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il Giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto all'entità e all'esigibilità del credito e che in ogni caso è preclusa l'opposizione all'esecuzione giacché il secondo comma dell'art. 615 cpc statuisce che ogni forma di opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, vale a dire quando il processo esecutivo è ormai chiuso;

In merito all' **irrelevanza delle questioni attinenti al titolo esecutivo nel procedimento *ex art. 612 c.p.c.*** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 520/2024 - deposito 31/07/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno evidenziato che l'esecuzione forzata degli obblighi di fare, disciplinata dall'art. 612 c.p.c., non investe questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo o al diritto all'esecuzione, ma alle modalità dell'esecuzione stessa. Pertanto, in questa fase, il giudice dell'esecuzione è chiamato a dare, unicamente, i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'obbligo accertato con la sentenza resa nel giudizio di cognizione.



*Buone  
Feste*